



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IN MATERIA DI INTEGRITÀ, TRASPARENZA E ANALISI DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE

L'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito indicato come "**Istat**" e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "**ANAC**", e in seguito denominate congiuntamente "**Le Parti**",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

CONSIDERANDO che - in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e gli altri organi incaricati, di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e che, tra le altre funzioni, le ha attribuito (articolo 1, co. 2, lettera c)), la "analisi delle cause e dei fattori della corruzione" per individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTA la normativa vigente in materia di "costi standard" e "prezzi di riferimento";

CONSIDERANDO che l'Istituto nazionale di statistica è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici e che opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo istituzionale e scientifico per servire la collettività attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità allo scopo di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell'Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società;

CONSIDERANDO che la corruzione è un fenomeno politico, economico e sociale complesso difficile da definire univocamente e ancor più da misurare e valutare, che compromette la fiducia dei cittadini e che allo stesso tempo può minare la stabilità e la sicurezza della società, così come i valori della democrazia, dell'etica e della giustizia;

CONSIDERANDO che per prevenire e contrastare la corruzione è necessario conoscere il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni per orientare le metodologie e gli strumenti previsti dal quadro normativo e attuati nelle pratiche nazionali in base alle caratteristiche di uno specifico contesto giuridico, istituzionale e socioeconomico;

CONSIDERANDO che per potenziare la conoscenza del fenomeno sono indispensabili misure adeguate per comprendere il peso relativo di ciascuno dei numerosi fattori che possono influenzare il livello di corruzione, per rilevare l'impatto della corruzione sul processo di crescita del Paese e delle sue diverse aree territoriali, per migliorare la consapevolezza del suo effettivo costo economico, sociale, politico e morale e, soprattutto, per la definizione di politiche di contrasto che siano adeguate all'entità, alla dimensione territoriale e alle specificità del fenomeno.

CONSIDERANDO i vantaggi e i benefici, per entrambe "Le Parti", dei meccanismi di scambio di informazioni e di dati, di collaborazione e di supporto inter-istituzionale e che tali scambi sono di interesse reciproco e nel più generale interesse pubblico delle sinergie istituzionali;

CONSIDERANDO l'impegno di ciascuna Parte a proseguire le collaborazioni già avviate nei settori di comune interesse, ivi comprese le attività avviate in esecuzione del Protocollo di Intesa tra Istat e CIVIT siglato il 4 aprile 2013, e a consolidarne obiettivi e modalità, nell'interesse del Paese,

convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 OBIETTIVO

Il presente Protocollo d'Intesa mira a strutturare la cooperazione tra Le Parti per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali, che consentano una migliore attuazione delle missioni istituzionali di ciascuna e che contribuiscano alla conoscenza del fenomeno corruttivo e degli aspetti collegati, e, attraverso di essa, alla promozione dell'integrità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione nel Paese.

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE

Per il conseguimento dell'obiettivo del Protocollo d'Intesa, le Parti convengono di intraprendere azioni di cooperazione, con particolare riguardo alle seguenti aree:

1. realizzazione della rilevazione sulla conoscenza e l'esperienza delle imprese relativamente ai fenomeni corruttivi ed alla qualità delle informazioni diffuse dalle Pubbliche Amministrazioni e valorizzazione dei risultati, in continuità con le attività previste dal Protocollo citato nelle Premesse;
2. collaborazione in tema di costi standard e prezzi di riferimento;
3. utilizzo delle banche dati, del patrimonio informativo e delle categorie di standardizzazione in gestione a ciascuna, per la condivisione delle conoscenze di comune interesse e per la più efficace condivisione con altre istituzioni, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e del segreto statistico;
4. sviluppo della conoscenza del fenomeno della corruzione e "dell'analisi delle cause e dei fattori della corruzione" attraverso iniziative e indagini strutturate sulla percezione e sulla esperienza del fenomeno e l'elaborazione di indicatori, anche nell'ottica di un migliore *benchmarking* internazionale;

5. eventuali altre aree di cooperazione nei settori di comune interesse che Le Parti convengano.

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI COOPERAZIONE

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche, anche attraverso l'organizzazione di consultazioni periodiche, di iniziative di formazione e scambi tra le rispettive strutture, di iniziative di comunicazione e diffusione delle conoscenze alla comunità scientifica, agli *stakeholder* e ai cittadini in generale, di iniziative di ricerca, indagini e consultazioni nel campo della corruzione e dei fenomeni collegati, oltre che nel campo della trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 4 ALTRI PARTECIPANTI

Le Parti concordano che per l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa potrà essere richiesta la collaborazione con ulteriori istituzioni eventualmente da proporre e designare attraverso la formalizzazione di "Atti esecutivi" di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5 FINANZIAMENTO E ONERI

Il presente Protocollo d'Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Ogni impegno assunto sia dall'**Istat** sia dall'**ANAC** nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa dipenderà dalla disponibilità delle risorse.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, saranno disciplinati con appositi "Atti esecutivi" sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

La firma degli "Atti esecutivi" non precluderà ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e negli "Atti esecutivi" da esso derivanti saranno di proprietà dell'**Istat** e dell'**ANAC** che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo d'Intesa saranno disciplinati di comune accordo tra "Le Parti" secondo le leggi applicabili in materia.

ARTICOLO 8

SEGRETO STATISTICO E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato.

ARTICOLO 9

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Per la gestione e il monitoraggio del presente Protocollo d'Intesa ciascuna Parte designa un proprio referente.

"Le Parti" convengono che attraverso i referenti valuteranno e monitoreranno periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo d'Intesa, effettuando almeno ogni sei mesi delle consultazioni periodiche.

E' facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Ciascun Atto esecutivo potrà prevedere l'istituzione di un Comitato operativo in relazione alle esigenze della specifica attività prevista, in un numero non superiore a 3 membri per parte.

E' facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 10

DURATA, MODIFICA E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e potrà essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza.

Il Protocollo potrà essere prorogato alla scadenza, con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d'Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.

ARTICOLO 11
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

Roma, lì

**IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA**

Giorgio Alleva

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Raffaele Cantone